



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-38 LANGUAGE, SOCIETY AND COMMUNICATION

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE.....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 12 PROVA FINALE.....	5

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di Laurea magistrale in LANGUAGE, SOCIETY AND COMMUNICATION occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- avere acquisito almeno 48 CFU (24 nella prima lingua e 24 nella seconda lingua) nei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari:
 - L-LIN/04 - Lingua e traduzione-lingua francese;
 - L-LIN/06 - Lingue e letterature ispano-americane;
 - L-LIN/07 - Lingua e traduzione-lingua spagnola;
 - L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane;
 - L-LIN/12 - Lingua e traduzione-lingua inglese;
 - L-LIN/14 - Lingua e traduzione-lingua tedesca;
 - L-LIN/21 - Slavistica.

Purché attivi nell'anno di immatricolazione al corso di laurea magistrale

È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica è effettuata secondo le modalità definite nel Regolamento didattico di Corso di studio.

Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero o di una laurea del previgente ordinamento, la Commissione procede alla valutazione e verifica del possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera pregressa.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

b. Modalità di ammissione

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione si ritiene assolta se il/la laureato/a ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 105/110 e supera un colloquio individuale - obbligatorio per tutti/e i/le candidati/e - in una delle lingue straniere di cui il/la candidato/a intenda proseguire lo studio, purché diversa dall'inglese.

Le modalità del colloquio individuale saranno descritte in dettaglio nell'avviso di ammissione che verrà pubblicato nel sito del Corso di studio.

Se il/la candidato/a è in possesso di un titolo di studio estero, la Commissione di ammissione procede alla valutazione e verifica del possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera pregressa.

Accertamento della conoscenza della lingua inglese

L'accertamento delle conoscenze e delle competenze della lingua inglese pari almeno al livello B2 è previsto tramite modalità e scadenze stabilite dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate nell'avviso di ammissione.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

La studentessa/lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico che il Corso di Studio individua annualmente e rende noti tramite Portale di Ateneo.

Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo dello studente. Qualora la studentessa/lo studente intendesse inserire un esame in lingua italiana, questo dovrà essere relativo ad un argomento inerente la lingua, letteratura o cultura italiane e rientrare nel numero massimo di 18 CFU di attività in lingua italiana complessivamente erogate nel Corso di Studio.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, restino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività svolte in tale lingua.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti e del monte ore delle attività formative in cui la studentessa/lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità delle studentesse/degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, permangano crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio.

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

ART. 12 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica in una delle lingue straniere studiate di una tesi, anche interdisciplinare, scritta ed elaborata in modo originale dallo studente o dalla studentessa, sotto la guida di un/a relatore/trice, su un argomento coerente con gli obiettivi della

classe di laurea, che dimostri di aver acquisito le conoscenze e le competenze previste in uno o vari ambiti di apprendimento previsti dal Corso di Studio.

La tesi e la sua discussione devono consentire di valutare il contributo originale del/della candidato/a nonché la metodologia e le competenze scientifiche acquisite durante il corso di studi.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Possono essere Relatori/Relatrici di tesi i/le responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo, purché svolgano attività di ricerca coerente con gli obiettivi del corso. Tale valutazione è demandata al Consiglio di Corso.

Il/La Correlatore/Correlatrice può anche essere un/una Cultore Cultrice della materia o un/una docente o ricercatore/ricercatrice di un altro Ateneo, anche straniero. È obbligatorio avere sia un/a relatore/relatrice sia un/a correlatore/correlatrice, di cui almeno uno/a appartenente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne e preferibilmente al Corso di studio in LANGUAGE, SOCIETY AND COMMUNICATION.

In casi particolari il/la Relatore/Relatrice può scegliere di nominare un secondo Correlatore/Correlatrice esperto linguistico.

Il Consiglio di corso potrà valutare casi diversi a quelli sopraelencati, se adeguatamente motivati. In questi casi, una domanda motivata va inviata via mail al/alla Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio in forma elettronica (PDF o scansione del documento firmato), non appena individuato il/la relatore/relatrice [e correlatore/correlatrice] della tesi.

La tesi deve vertere, almeno in parte, su temi legati ad una delle due lingue e culture straniere studiate, i quali vanno approfonditi nell'ambito di un lavoro di minimo 50 e massimo 60 pagine (ad esclusione di eventuali appendici, corpora di testi, documentazione di materiale ed altro). Per maggiori dettagli, bisogna fare riferimento al/la docente relatore/relatrice.

La tesi deve essere redatta:

- in una delle due lingue straniere studiate (se si tratta di un argomento relativo ad una delle due lingue);
- in inglese, se si tratta di un argomento relativo ad un insegnamento non linguistico;

In entrambi i casi l'abstract della tesi deve essere redatto in lingua inglese.

Il/la relatore/trice e il/la correlatore/trice dell'elaborato, di norma, fanno parte della Commissione di Laurea. La discussione della prova finale avverrà in una delle due lingue straniere studiate.

La tesi di laurea viene valutata sulla base di una pluralità di criteri: chiarezza testuale, consequenzialità argomentativa e correttezza formale, insieme a originalità di risultati e acquisizione di autonomia nella conduzione della ricerca (nella ricognizione bibliografica, nella struttura e nello sviluppo del lavoro), così come nella stesura dell'elaborato. Sulla valutazione complessiva della tesi inciderà anche la modalità di discussione.

Alla luce di queste considerazioni, dovrà essere determinato il punteggio finale, che, a norma di Regolamento Didattico di Ateneo, non è strettamente vincolato alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti; il voto dell'esame di laurea, pur tenendo in debito conto quest'ultima, la rappresenterà tuttavia al giudizio specifico riguardante la tesi e la sua esposizione orale in sede di discussione e terrà conto delle eventuali esperienze all'estero per studio, tirocinio e ricerca per tesi di laurea.

La Commissione valuterà l'opportunità di attribuire sino a un massimo di 7 punti, in aggiunta al punteggio risultante dalla media ponderata degli esami.

Le eventuali lodi conseguite negli esami di profitto non hanno alcuna incidenza sul punteggio finale: l'eventuale aggiunta della lode al punteggio finale di 110/110 – che deve essere comunque preventivamente concordata dal/dalla Relatore/Relatrice e dal/dalla Correlatore/Correlatrice – è dunque esclusivamente a discrezione dei Commissari, che dopo aver valutato la proposta formulata in tal senso da un membro qualsiasi della Commissione, sono comunque obbligati ad esprimersi all'unanimità.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.